



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO PROVINCIALE di PESARO - URBINO
COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE PROVINCIALI

- Alle Società interessate
- Alle Strutture Federali
- Loro Sedi

Oggetto: **CAMPIONATO PROVINCIALE SERIE 1° DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE 2011/2012.**

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Provinciale di Pesaro-Urbino organizza, tramite la Commissione Organizzativa Gare Provinciali, il Campionato di cui all'oggetto con le seguenti modalità:

1) AFFILIAZIONI

Si rimanda alla Guida Pratica per la stagione 2011/2012. La stessa è consultabile sul sito www.federvolley.it e può essere scaricata in formato PDF. Si rammenta inoltre che non viene più pubblicata la Guida in formato cartaceo.

N.B. Il termine ultimo per il rinnovo dell’Affiliazione e Tesseramento Atleti è fissato al 30 settembre 2011

2) PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI

Si prega di fare riferimento alla Guida Pratica 2011/2012.

3) OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE DI ATLETI/E GIOVANI NEI CAMPIONATI DI SERIE

Nei campionati di Serie provinciali non è previsto l'obbligo di partecipazione di atleti giovani.

4) MODIFICA REGOLAMENTO GARE

Entra in vigore a pieno regime il nuovo art.8 del Regolamento Gare, il cui testo si riporta di seguito (in neretto le parti cambiate):

Art. 8 - Norme generali

1. Ai campionati ufficiali possono partecipare solo le squadre degli associati, regolarmente affiliati, che abbiano titolo per iscriversi agli stessi, nel rispetto dei requisiti richiesti e con atleti, tecnici e dirigenti tesserati per l'anno sportivo in corso.
2. Gli associati neo-affiliati iniziano la loro partecipazione dall'ultimo dei Campionati Regionali di 1° livello che possono disputare nella propria provincia e dalle fasi provinciali dei campionati di categoria, salvi i casi di assorbimento, fusione, cessione di titolo e scambio dei diritti. Gli altri associati partecipano ai campionati corrispondenti ai titoli sportivi acquisiti nell'anno sportivo precedente.
3. **Gli associati regolarmente affiliati possono partecipare con più squadre ai campionati di categoria, secondo le norme organizzative che vengono emanate annualmente, possono partecipare ai campionati di serie provinciale con più squadre soltanto nei Comitati dove possono essere inserite in gironi diversi e secondo le norme organizzative che vengono emanate annualmente; mentre possono partecipare ai campionati di serie Nazionale e Regionale con una sola squadra.**
4. **Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre nella stessa serie, esso potrà cedere uno dei due diritti sportivi entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale oppure partecipare ad ambedue se rientrano fra quelli compatibili in base al precedente comma 3.**
5. **Gli associati regolarmente affiliati che con una delle loro squadre militano nei 2 campionati di serie A1, A2 e B1 non possono partecipare con altra squadra in un campionato di serie immediatamente inferiore; non ci sono limitazioni per gli affiliati che disputano i campionati dalla serie B2 alla 3^a Divisione.**
6. Qualora un associato regolarmente affiliato, a seguito del meccanismo di promozione e retrocessione, alla fine del campionato, abbia due squadre in campionati incompatibili fra loro ai sensi del precedente comma 5, esso dovrà scegliere quale dei due campionati intende disputare oppure cedere uno dei due diritti sportivi. La volontà di opzione per uno dei due campionati nonché di cessione di uno dei due diritti dovrà essere manifestata alla FIPAV entro la prima scadenza, in ordine temporale, dell'iscrizione ai due campionati per la stagione successiva o, comunque, entro i termini stabiliti annualmente dal Consiglio Federale.
7. **Gli associati regolarmente affiliati che partecipano con proprie squadre a serie consecutive dei campionati dalla serie B2 alla 3^a Divisione partecipano ai campionati con tutti i diritti delle altre squadre e pertanto possono essere anche promosse alla serie superiore.**



1) RIFORMA DEL SISTEMA DEI RIPESCAGGI - ARTICOLI DEL REGOLAMENTO GARE: ART.11 (REINTEGRAZIONE QUADRI) E ART.41 (CLASSIFICA AVULSA)

In ottemperanza a quanto previsto dal punto 7 dell'articolo 11 del Regolamento Gare si comunica il sistema di ripescaggio nel Campionato Provinciale di:

Serie 1° Divisione Maschile 2011/2012:

- eventuali squadre di A1, A2, B1, B2, C e D che non si iscrivono al campionato e chiedono l'ammissione al campionato di Serie 1° Divisione;
- la squadra vincente la finale perdenti dei Play Out di 1° Divisione 2010/2011;
- la squadra vincente l'incontro di spareggio x eventuali ripescaggi - Campionato di 2° Divisione 2010/2011;
- la squadra undicesima classificata di 1° Divisione 2010/2011;
- la squadra perdente l'incontro di spareggio Campionato di 2° Divisione 2010/11;
- le squadre quarte classificate 2° Divisione 2010/11;
- e così di seguito.

Serie 1° Divisione Femminile 2011/2012:

- eventuali squadre di A1, A2, B1, B2, C e D che non si iscrivono al campionato e chiedono l'ammissione al campionato di Serie 1° Divisione;
- la squadra vincente la finale perdenti dei Play Out di 1° Divisione 2010/11;
- la squadra vincente gli incontri di spareggio x eventuali ripescaggi - Campionato di 2° Divisione 2010/11;
- la squadra perdente la finale perdenti dei Play Out di 1° Divisione 2010/2011;
- la squadra seconda classificata agli incontri di spareggio x eventuali ripescaggi - Camp. 2° Divisione 2010/11;
- la squadra ottava classificata di 1° Divisione - girone D 2010/11;
- e così di seguito.

Si presume di adottare gli stessi criteri anche per la stagione 2012/2013

5) SISTEMA DI GIOCO (RALLY POINT SYSTEM)

Di seguito si riporta brevemente lo sviluppo di tale sistema:

Per ogni azione viene assegnato un punto, sia che la vinca la squadra al servizio che quella in ricezione. In questo secondo caso, oltre a conquistare il punto, la squadra acquisisce anche il diritto a servire ruotando di una posizione in senso orario.

La formula di gioco è al meglio di 3 set vinti su 5. Nei primi quattro set, vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno 2 punti. In caso di parità 24-24, il gioco continua fino a che una squadra non conquista i 2 punti di vantaggio, senza limiti di punteggio (26/24, 27/25,).

A parità di set vinti, 2-2, il set decisivo (5°) è giocato a 15 punti con uno scarto di almeno 2 punti, senza limiti di punteggio (16/14, 17/15,).

6) SISTEMA DI PUNTEGGIO DI CLASSIFICA

Regolamento Gare - Art. 39

Per le gare di tutti i campionati il punteggio di classifica viene calcolato assegnando:

- 3 punti per la vittoria per 3-0 e 3-1
- 2 punti per la vittoria per 3-2
- 1 punto per la sconfitta per 2-3
- 0 punti per la sconfitta per 1-3 e 0-3
- 3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia

Regolamento Gare - Art. 40

In caso che due o più squadre risultino a pari punti, la graduatoria viene stabilita in ordine prioritario:

- 1 - in base al maggior numero di gare vinte;
- 2 - in base al miglior quoziente set;
- 3 - in base al miglior quoziente punti;
- 4 - risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti .

NOTA

Nel caso di gare di campionati di categoria che si disputano con la formula dei 2 set vinti su 3 la classifica, con il nuovo sistema, si applica nel seguente modo:

- 3 punti alla vittoria per 2-0
- 2 punti alla vittoria per 2-1
- 1 punto alla sconfitta per 1-2
- 0 punti alla sconfitta per 0-2
- 3 punti di penalizzazione in caso di rinuncia

Classifica avulsa (art. 41 del Regolamento Gare)

Tranne disposizioni diverse previste dalle circolari di indizione dei Campionati di serie e categoria Regionale e Provinciale, nel caso di gironi con numero di squadre diverso, per stabilire le migliori posizioni in classifica fra squadre di gironi diversi, si procede considerando il miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate e successivamente con gli altri criteri previsti dal Regolamento.

7) LIBERO

È confermata l'applicazione della regola del "LIBERO" in tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria (**tranne nei Campionati Under 13M/F, Under 14M/F e Under 16M**).

La regola del "SECONDO LIBERO" si applica nei campionati di categorie **Under 19/M, Under 18M/F, Under 16/F**.

Il Consiglio e la Consulta Regionale hanno stabilito l'applicazione della regola del "SECONDO LIBERO UNDER" nei campionati di serie 1°, 2° e 3° divisione nella maniera seguente:.

a) che il 2° libero (L2) sia un/una atleta:

- in serie C, D, 1°, 2° e 3° divisione "UNDER 19" (nati/e nel **1993 e successivi**);
- in Under 19/M limite di età del campionato;
- in Under 18/M e F limite di età del campionato;
- in Under 16/F limite di età del campionato;

b) pertanto, alla luce della suddetta normativa, nei campionati ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto:

- 12 atleti/e senza alcun Libero;
- oppure 11 atleti/e e un Libero;
- oppure 11 atleti/e e due Libero di cui uno/a secondo i limiti previsti.

Si raccomanda di informare in maniera accurata i segnapunti, in modo che non si trovino in difficoltà in caso di utilizzo del 2° Libero Under.

c) Qualora il 2° Libero Under sia un atleta che gioca in un campionato di Serie inferiore, in deroga alla norma che consente di utilizzare per sei entrate atleti/e giovani (che giocano in campionati di Serie inferiori) nei campionati di Serie regionali e provinciali superiori, non saranno conteggiate le entrate, ma potrà essere utilizzato senza limitazioni in tale ruolo.

d) Si precisa che, contravvenendo alle disposizioni che prevedono come **1993** il massimo anno di nascita per il 2° Libero Under, i sodalizi che schiereranno come 2° Libero nei campionati di Serie C, D, 1°, 2° e 3° divisione atleti/e nati prima del 1993, incorreranno nella sanzione della perdita della gara con il peggior punteggio e la multa.

8) REGOLE DI GIOCO

Vale integralmente il testo delle "Regole di Gioco 2009/2012". Il sistema dei **TEMPI DI RIPOSO TECNICI viene applicato soltanto in tutte le gare dei campionati nazionali**, con le modalità previste dalle Regole di gioco **15.4**.

La **LINEA DELL'ALLENATORE** è obbligatoria solo nei campionati di serie A1, A2, B1, e B2 e rispettiva Coppa Italia.

9) MODALITÀ DI VERSAMENTO CONTRIBUTI GARA

Per ciascun incontro disputato sia in casa che fuori, ciascun sodalizio dovrà versare una tassa gara fissata in € **43,00**.

Le Società dovranno provare al primo arbitro l'avvenuto pagamento della tassa e qualora non si provveda ad espletare tale compito prima dell'inizio della partita il direttore di gara non potrà far disputare l'incontro.

Il versamento delle tasse gara dovrà essere effettuato esclusivamente sul **conto corrente postale n. 12162616 intestato a FIPAV Comitato Provinciale Pesaro Urbino** – secondo le seguenti modalità:

- primo versamento, da effettuarsi prima dell'inizio del campionato, per le gare da disputare fino al **31.12.2011**;
- secondo versamento, da effettuarsi nei primi giorni di gennaio, per le gare dal **01.01.2012** al termine del campionato;
- terzo versamento per eventuali play off o fasi successive.

Nel caso la società non abbia effettuato il versamento con il conto corrente postale, il dirigente della società potrà consegnare all'arbitro un assegno bancario intestato FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO C. P. Pesaro e Urbino per una cifra pari all'importo del contributo gara; in questo caso, in sede di omologa, il Giudice Unico Provinciale sanzionerà la società con una multa pari al doppio del contributo gara.

10) MODALITÀ DI VERSAMENTO TASSA RECLAMO (art. 67 Reg. Giurisdizionale)



È abolito il versamento della tassa nelle mani dell'arbitro.

- ⇒ Il reclamo può essere preannunciato esclusivamente dal capitano in campo della squadra al primo arbitro, verbalmente, al verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione e deve essere motivato. Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio sul referto ed il capitano della squadra ha diritto di accertare l'avvenuta annotazione. In difetto di questa annotazione, il reclamo è inammissibile;
- ⇒ Sempre a pena di inammissibilità, entro 15 minuti dal termine della gara, il reclamo deve essere confermato per iscritto dal capitano o dal dirigente accompagnatore al primo arbitro;
- ⇒ Il reclamo è inammissibile se la squadra non ha portato a termine la partita per ritiro dal terreno di gioco;
- ⇒ Il reclamo infine, si propone con lettera raccomandata da inviarsi, a pena di inammissibilità, entro le ventiquattro ore successive alla gara, in duplice copia, di cui una al competente Giudice Unico, allegando la ricevuta del versamento della prevista tassa-reclamo, (€ 50,00=) e l'altra al sodalizio avversario;
- ⇒ **Il direttore di gara non potrà accettare nessun tipo di versamento** di somme sia in denaro sia in assegni, in quanto è abolito il versamento della tassa reclamo nelle mani del 1° arbitro;

Si ricorda che il direttore di gara non è tenuto a comunicare ai sodalizi le modalità di presentazione dei ricorsi né a conoscere l'importo della tassa reclamo.

Per i reclami riguardanti il GUP, si ricorda che la società proponente il reclamo deve versare la prescritta tassa sul bollettino ccp 12162616 intestato alla Fipav Comitato Provinciale Pesaro – Urbino e deve allegare la relativa attestazione in originale, a pena di inammissibilità, alla raccomandata che la stessa società deve inviare al GUP entro le ventiquattro ore del giorno feriale immediatamente successivo. Nella stessa missiva si dovrà allegare anche la prova dell'avvenuta spedizione anche all'altro sodalizio.

Si ricordano gli importi da versare:

| | |
|--|----------|
| - reclamo al Giudice Unico Provinciale | € 50,00 |
| - reclamo al Giudice Unico Regionale | € 80,00 |
| - reclamo al Giudice Unico Federale | € 150,00 |

11) MODALITÀ DI VERSAMENTO DELLE MULTE

Si applica l'art. 58 Regolamento Giurisdizionale. Si precisa che è stata reintrodotta la riscossione coattiva per le società che non provvedono a versare eventuali multe e contributi nei termini previsti dai vigenti regolamenti.

12) COMMUTAZIONE SQUALIFICA ATLETA E ALLENATORE IN SANZIONE PECUNIARIA

Per i campionati Provinciali, tale norma non viene più applicata.

13) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETÀ' ALLE GARE

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3)

Regolamento Gare Art. 21

1. L'elenco dei componenti le squadre, completato con l'indicazione, per ciascun giocatore, del numero riportato sulla sua maglia e sottoscritto dal capitano deve essere consegnato all'arbitro, dal capitano, **almeno trenta minuti** prima dell'inizio dell'incontro per essere trascritto sul referto di gara.
2. I giocatori non compresi nell'elenco non possono prendere parte alla gara.
3. Nelle fasi a concentramento, l'elenco dei dodici atleti è valido per l'intera durata della manifestazione.

È confermato che le società dovranno presentare l'elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto all'arbitro) **completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto**, che deve essere **OBBLIGATORIAMENTE** redatto direttamente dal **Tesseramento on-line - Sezione "Elenco Atleti Partecipanti"** **SENZA LA POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE A MANO ALTRI TESSERATI**.

Le società che non presenteranno il **modulo CAMP 3 redatto on-line OPPURE LO PRESENTERANNO CON DEI TESSERATI AGGIUNTI A MANO** incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico per ogni gara.

N.B. E' obbligatorio inserire la Serie del Campionato (es. A1/M, - C/F - 18/F, ecc.) relativa alla gara per cui viene formulato il CAMP 3 e pertanto il sistema non permetterà di stilare il CAMP 3 se non verrà inserita la Serie.

Si ricorda che nel CAMP 3 possono essere inseriti anche più dei 12/13 atleti/e partecipanti alla gara depennando successivamente quelli che non saranno presenti alla gara, ovviamente prima della consegna del CAMP 3 all'arbitro. *In questo modo si eviterà di aggiungere a mano altri tesserati e si eviterà di incorrere nell'applicazione della sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico.*



PER I TESSERATI CHE COMPAIONO SULL'ELENCO CAMP 3 **TRAMITE IL TESSERAMENTO ON-LINE non deve essere presentato alcun altro documento** a parte, ovviamente, il documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione.

Infatti la stampa di tale modello certifica il tesseramento di quanti vi compaiono. In particolare, per gli allenatori attesta che la società ha effettuato il tesseramento societario (che può fare solo se il tecnico è tesserato) senza necessità, quindi, di presentare il modello P e la relativa ricevuta. Inoltre, compare anche il grado del tecnico (nella casella a sinistra dove è scritto 1° e 2° allenatore) così da consentire all'arbitro di verificare che la qualifica sia giusta per il campionato, senza necessità per l'allenatore di presentare il certificato e il versamento del tesseramento. Sul modello CAMP 3 compaiono anche due colonne riguardanti rispettivamente il prestito per un campionato e la scadenza del tesseramento. Quest'ultima non riguarda in alcuna maniera il direttore di gara che, quindi, non dovrà tenerla in alcuna considerazione, trattandosi solo di un promemoria per la società. Si ricorda, invece, che un Sodalizio può ricevere in prestito per un determinato campionato un massimo di tre atleti.

Mentre per quei Tesserati (soltanto casi eccezionali come per esempio l'atleta che risulta indisponibile poco tempo prima dell'inizio di una gara) che non compaiono sull'elenco e che devono essere aggiunti a mano in stampatello, i documenti da presentare, oltre il documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una autocertificazione, sono i seguenti:

1. ATLETI

- modulo ATL 2.

2. DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE – MEDICO – DIRIGENTE ADDETTO agli ARBITRI

- modello DIR 1 (che elenca tutti i dirigenti tesserati per la società)

3. ALLENATORI

- il certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Tesseramento on-line o dal Comitato Provinciale della FIPAV, al momento del rinnovo del tesseramento;
- il modulo P di tesseramento societario e la ricevuta del versamento riportante sul retro nome e matricola dell'allenatore.

- **ALLIEVO ALLENATORE “PRATICANTE”** In considerazione della nuova normativa relativa ai partecipanti al Corso Allievo Allenatore – Primo livello giovanile – i quali vengono inseriti on-line dal Comitato Provinciale di appartenenza, acquisendo la qualifica di Allievo Allenatore Praticante, la quale permette loro di svolgere un'attività di tirocinio per almeno 5 gare con la presenza in panchina in gare regionali e/o provinciali. Tale presenza è resa possibile dal nominativo riportato sul CAMP3. In presenza del praticante la squadra deve presentare il suo documento di identità, attraverso il quale gli arbitri effettueranno il suo riconoscimento insieme agli altri partecipanti alla gara elencati. A riconoscimento avvenuto, il segnapunti deve registrare tale presenza nello spazio “osservazioni” del referto di gara.

Il praticante in panchina non ha alcun diritto di intervento durante la gara, ma l'obbligo di rispettare le normative di comportamento dei partecipanti dettate dalle Regole di Gioco in vigore. **Il praticante, non può sostituire in nessun caso l'allenatore o il vice allenatore durante la gara.**

4. FISIOTERAPISTA

- il certificato di avvenuto tesseramento rilasciato dal Comitato Provinciale della FIPAV al momento del rinnovo del tesseramento oppure copia del modulo N per i Fisioterapisti di primo tesseramento.

5. SEGNAPUNTI ASSOCIATO

- Modulo SEG 1 (che elenca tutti i segnapunti tesserati per la Società)

Gli Arbitri provvederanno al controllo dei documenti di cui sopra e al riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure previste dai vigenti Regolamenti (pagamento contributo gara, omologazione del campo, ecc.).

Estratto dal Regolamento Gare Art. 22

Soltanto il capitano della squadra avversaria ha il diritto di verificare i documenti di riconoscimento degli atleti appartenenti all'altra squadra.

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento Struttura Tecnica viene instaurata la figura del Segnapunti Associato.

Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, tesserati per qualsiasi società che:

1. abbiano compiuto il 16° anno di età
2. abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dal Comitato Provinciale FIPAV



3. *abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.*

Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress derivante dalla funzione.

Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di handicap fisici.

Le funzioni di Segnapunti Associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di Serie A1 e A2 e potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età.

Obblighi delle Società

*Le Società partecipanti ai Campionati federali debbono disporre di **almeno due Segnapunti Associati** che incaricano di volta in volta a svolgere le funzioni di segnapunti nelle gare che disputano come squadra ospitante. Se non può disporre dei propri, può utilizzare S.A. presentati da altre Società.*

In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà multata con un'ammenda pari a 3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa.

14) ATLETI

Possono partecipare ai campionati tutti gli atleti regolarmente tesserati per la stagione in corso secondo le norme per il tesseramento previste dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento e dalle Norme per il Tesseramento 2011/2012 e dagli Artt. 19 e 20 del Regolamento Gare. Inoltre le società devono presentare quanto previsto dall'Art. 21.

In ogni gara ufficiale le società devono presentare agli arbitri l'elenco degli atleti partecipanti alla gara; le società sono invitate ad utilizzare il modulo apposito **CAMP 3**. Il direttore di gara provvederà poi ad inoltrarlo al G.U.P. unitamente a due copie del referto e al rapporto di gara.

PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI

- 1) Un giocatore che ha preso parte ad un campionato di serie superiore non può giocare in uno di serie inferiore nella stessa stagione sportiva, fatta eccezione per la Coppa Italia A e B e la Coppa Marche che non sono considerati, a questo fine, campionati (ovviamente per la stessa società) e fatto salvo quanto previsto per le Serie A e B in riferimento ai trasferimenti di atleti già scesi in campo.
- 2) Tale limitazione non è prevista per gli atleti:
 - **nati negli anni 1990 e successivi per le società di serie A maschile** che possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 senza limitazioni di numero di presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B1 o B2 oppure possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie A1 o A2 fino a 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o provinciale (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore);
 - **nati negli anni 1992 e successivi per le società di serie B1 o B2 maschile** che possono essere utilizzati in un campionato superiore di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 11° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore);
 - **nate negli anni 1993 e successivi per la serie A1 e A2 femminile** che possono essere utilizzate in un campionato superiore di serie A1 o A2 senza limitazioni di numero di presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie B1 e B2, oppure essere utilizzate in un campionato superiore di serie A1 o A2 fino a 15 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie regionale o provinciale (dopo la 16° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore);
 - **nate negli anni 1993 e successivi per le società di serie B1 e B2 femminile** che possono essere utilizzate in un campionato superiore di serie B1 o B2 fino al raggiungimento di 15 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie inferiore (dopo la 16° presenza nel campionato superiore non potranno più partecipare a gare della serie inferiore)
- 3) Le presenze nei campionati superiori possono essere anche non consecutive e anche se l'atleta debutta nella stagione in una gara del campionato di serie superiore.

Si precisa inoltre, che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta e pertanto, un atleta durante la stagione può disputare gare al massimo in due campionati di serie.

Il Consiglio Regionale ha inoltre stabilito che tale limitazione non sia applicata per gli atleti nati negli anni 1994 e successivi per i maschi e 1995 e successivi per le femmine, che disputino fino a sei gare, anche non consecutive, nel corso dei Campionati di Serie C e D

- 4) Non è possibile effettuare spostamenti di ufficio o spostamenti fuori dalla norma di gare per far giocare gli atleti nei due campionati di serie.
- 5) Il Consiglio Provinciale ha stabilito che:
 - a) è consentito per la stagione 2011/2012 l'utilizzo fino a n. 6 ingressi nei campionati di 1° divisione ad atleti/e utilizzati/e sistematicamente nei campionati di 2° divisione. Nel settore femminile tale possibilità si estende anche alla 2° divisione con atlete utilizzate in 3° divisione;
 - b) gli atleti/e interessati debbono appartenere agli anni 1994 e seguenti (maschile) e 1995 e seguenti (femminile);
 - c) le società interessate sono obbligate a segnalare, sull'elenco atleti/e della gara di divisione superiore, l'eventuale utilizzo degli atleti/e in questione;
 - d) il Comitato Provinciale provvederà a controlli e verifiche, sanzionando gli eventuali comportamenti irregolare come previsto dal regolamento giurisdizionale.
- 6) Per gli atleti trasferiti è vincolante, ai fini della partecipazione ai Campionati, la data del trasferimento stesso. Pertanto, un giocatore trasferito oltre il termine previsto per un determinato Campionato non può partecipare a quel Campionato né a quelli superiori.

Nel caso di ritiro da un Campionato di una squadra, le gare annullate non contano ai fini della classifica ma agli atleti che sono scesi in campo in queste gare, viene comunque conteggiata la presenza in campo.

15) TESSERAMENTO ATLETI

Ssi invita a fare riferimento alla Guida Pratica 2011/2012.

16) TRASFERIMENTO A TEMPO DETERMINATO (PRESTITO) PER UN CAMPIONATO

Per i soli atleti delle categorie giovanili nati negli anni 1992/93 (solo maschi e solo per le società di serie A1) e 1994-95-96-97-98 è ammesso il prestito per un solo campionato che consenta di partecipare con un associato ad un campionato di serie e con un altro a quello di categoria.

Un atleta, quindi, nel rispetto delle fasce di età degli stessi campionati, dovrà:

- ◇ giocare con la società di prestito un solo campionato di categoria ed **obbligatoriamente** con la propria società un campionato di serie ed eventualmente ALTRI campionati di categoria diversi da quello di prestito;
- ◇ giocare con la società di prestito un solo campionato di serie, purché di livello regionale o nazionale e con la propria società i campionati di categoria; la Consulta Regionale ha deliberato che tale normativa sia estesa anche a livello provinciale.

La richiesta di trasferimento deve essere effettuata sul tesseramento on-line, **nei termini fissati per i trasferimenti**, e riportando l'indicazione del campionato di prestito.

LIMITAZIONI:

- ◇ Alla fine del campionato a cui ha partecipato il prestito cessa automaticamente. Gli atleti che hanno beneficiato del prestito non possono ricorrere all'istituto della giusta causa per trasferirsi alla società di prestito.
- ◇ Il prestito si deve intendere per un solo campionato, per cui se un atleta viene prestato ad altra società per partecipare con questa ad un campionato categoria, non potrà partecipare con la stessa a nessun altro campionato di categoria o di serie; così come se il trasferimento avviene per un campionato di serie l'atleta non può partecipare anche ad un campionato di categoria.

Gli atleti che vengono prestati con tale istituto, con la società di prestito non possono beneficiare delle 10 o 6 partecipazioni in deroga previste nel paragrafo "Partecipazione ai diversi campionati".

- ◇ Una società può concedere il prestito per il campionato anche ad atleti tesserati per la prima volta a titolo definitivo (nulla osta o primo tesseramento);
- ◇ Il prestito è ammesso solo tra società della stessa regione e **con il limite di 3 atleti ricevuti in prestito per un determinato campionato;**

Si precisa che non è possibile effettuare spostamenti di ufficio o fuori dalle norme regolamentari, per permettere la partecipazione degli atleti a gare di campionati di serie e di categorie con le due società

Per quanto non previsto dalla presente normativa, si applicano le norme previste dal R.A.T.

La società di provenienza deve rilasciare alla società di prestito copia dell'autorizzazione sanitaria alla pratica sportiva agonistica.

17) RICONOSCIMENTO TESSERATI SUL CAMPO DI GARA

L'atleta deve esibire all'arbitro in originale un documento di identità personale rilasciato dalle autorità competenti oppure una **autocertificazione**.

DOCUMENTI

I documenti possono essere con validità scaduta, ma muniti di una foto recente, tale comunque da permettere chiaramente il riconoscimento della persona. Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti di identità con scrittura straniera con carattere di tipo latino.

Sono validi i documenti di identità, anche se scaduti: carta d'identità, passaporto, porto d'armi, tessere rilasciate dal Ministero dell'Interno, e/o altri (avvocati, giornalisti); non consentite tessere postali, ferroviarie, di associazioni, sindacali, abbonamenti vari a bus o tram. Non sono valide, tutte quelle tessere in cui non vi sia un collegamento irreversibile tra la fotografia stessa e la dichiarazione contenuto su supporto cartaceo o plastificato.

Per **collegamento irreversibile** si intende:

- a. l'apposizione di un timbro sulla fotografia da parte dell'ente che emette il documento
- b. la firma del funzionario che lo redige, posta in parte sulla fotografia e in parte sul supporto cartaceo o plastificato;
- c. la pellicola adesiva che fissa la fotografia al supporto, in modo che non sia possibile sostituire la fotografia stessa, senza far residuare danni visibili al documento che rivelano la contraffazione.

Sulla base dell'art. 34 del DPR 445/2000 si ricorda che è possibile richiedere la "legalizzazione di fotografie". Si riporta, per comodità, il testo dell'articolo:

... "1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo."

Dal punto di vista pratico la legalizzazione si effettua applicando la foto su di uno stampato (in genere fornito dall'amministrazione), legandola a questo con il timbro a secco apposto dall'amministrazione, e apponendo la dicitura "foto di" completata con i dati del soggetto: cognome e nome, luogo e data di nascita, indicazione della modalità di riconoscimento dell'interessato; infine cognome, nome e qualifica del pubblico ufficiale che esegue la legalizzazione e la sua firma.

Tale possibilità è consigliata soprattutto per gli atleti giovani per i quali non è ancora previsto il rilascio del documento di identità utilizzandolo così per tutta la stagione sportiva.

È possibile anche presentare una fotocopia del documento di riconoscimento, in cui ovviamente la foto sia riconoscibile, accompagnata dalla "**Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà di Conformità all'Originale di Copia**" (Art. 19 e 47 DPR 445/2000) che deve essere compilato in doppia copia, una delle quali dovrà essere inviato al C. P. a cura dell'interessato.

Non sono valide le sole fotocopie di documenti, a meno che non siano autenticate dal Comune.

È possibile, per i soli campionati e fasi provinciali, presentare fotocopie autenticate dal Comitato Provinciale di appartenenza, sempre che questo abbia deliberato tale possibilità. Resta inteso che tale prassi non ha alcun valore legale e deve essere limitata al solo uso interno del Comitato Provinciale.

AUTOCERTIFICAZIONE

In aderenza alle disposizioni vigenti sui documenti di identità personali, l'identità può essere accertata con una autocertificazione in carta semplice sul quale dovrà essere apposta una fotografia dell'atleta e dovranno essere specificati nome, cognome, data e luogo di nascita. L'atleta o il genitore per gli atleti minorenni, dovrà firmare la fotografia ed attestare la rispondenza della foto stessa con l'intestatario del certificato. In alternativa l'autocertificazione potrà essere dichiarata in calce ad una fotocopia di un documento di identità rilasciato dalle autorità competenti.

L'autocertificazione viene ritirata dall'arbitro e inviata unitamente agli atti della gara al Giudice Unico per le successive verifiche.

RICONOSCIMENTO DIRETTO

È permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli arbitri. In questo caso l'arbitro riporterà una propria dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo elenco ufficiale della squadra.

Quanto previsto per il riconoscimento degli atleti è valido anche per gli altri partecipanti alle gare (allenatori e dirigenti).

In caso di frode accertata il colpevole sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.

18) DECORRENZA PROVVEDIMENTI GIUDICE UNICO PROVINCIALE

Il Giudice Unico Provinciale provvede all'omologa delle gare e all'adozione dei provvedimenti disciplinari relativi, di norma, ogni mercoledì successivo alla giornata fissata in calendario. Il Comunicato Ufficiale viene pertanto Affisso all'Albo, di norma, il giovedì.

Pertanto per assumere informazioni sui provvedimenti disciplinari si può telefonare dopo la riunione oppure il giorno successivo dopo le ore 18.00. La Segreteria del GUP provvederà a comunicare i dispositivi delle sentenze. Si prega di telefonare al numero 0721827529.



Gli effetti delle decisioni decorrono dal giorno successivo a quello della loro affissione all'Albo dell'Organo che le emette (art. 27 R. Giur.).

Il dispositivo delle sentenze sarà comunicato agli interessati con telegramma o altro mezzo idoneo (art. 26 R. Giur. 2° cap.) e verrà data notizia mediante comunicato stampa. Si fa presente che sarà spedito telegramma, o fax, o e-mail solamente in caso di squalifiche ad atleti, allenatori e dirigenti, gare a porte chiuse, aperture di procedimenti disciplinari e relative decisioni, sospensioni di omologa. In ogni caso si precisa che le decisioni di merito hanno comunque piena efficacia con le relative conseguenze e che la mancata ricezione del telegramma, del fax o e-mail, non costituisce motivo di mancata applicazione delle sentenze. Pertanto è dovere delle Società adoperarsi per conoscere se sono stati adottati provvedimenti nei loro confronti.

19) ASCIUGATURA DEL TERRENO DI GIOCO

Tale norma non viene applicata in nessuno dei campionati regionali, provinciali e di categoria. È opportuno comunque che i sodalizi provvedano a garantire il servizio minimo essenziale.

20) INDUMENTI DI GIOCO (R.d.G. e casistica Cap. II Reg. 4 art. 4.3)

L'equipaggiamento degli atleti/e è composto da una maglietta e da un pantaloncino, che possono essere uniti anche in un unico indumento.

Il giocatore che svolge la funzione del "LIBERO" dovrà indossare una maglia di colore contrastante con quella dei compagni di squadra; la maglia potrà portare una scritta pubblicitaria diversa da quella contenuta nelle altre maglie della squadra.

Il numero anteriore è obbligatorio ma non necessariamente posizionato al centro della maglia.

È autorizzata la numerazione delle maglie degli atleti nei campionati regionali, provinciali dall'1 al 99.

21) UTILIZZAZIONE DEI TRE PALLONI (R.d.G. e casistica Cap. I Reg. 3 art. 3.3)

Tale norma non viene applicata in alcuno dei campionati regionali, provinciali e di categoria.

22) PALLONI DI GARA (R.d.G. e casistica Cap. I Reg. 3 artt. 3.1 e 3.2)

Si applica l'art. 31 del Regolamento Gare.

Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni colorati delle sole marche Mikasa e Molten, in quanto iscritte all'Albo fornitori della FIPAV alla data del 30 giugno 2008; di queste marche si possono utilizzare tutti i modelli regolarmente omologati dalla FIVB.

Si riportano di seguito i modelli dei palloni da poter utilizzare:

| | |
|---------------|---------------|
| MIKASA | MOLTEN |
| MVA 200 | V5M 5000 |
| MVA 300 | IV5 XC |
| MVP 200 | |
| MVP 200NC | |

Inoltre, si precisa che secondo quanto dettato dall'art. 31 del Regolamento Gare, per pallone regolamentare si intende il pallone che l'ufficiale di gara giudichi rispondente alle caratteristiche tecniche previste dalle Regole di Gioco – Sezione 1 – Regola 3.1 e pertanto le Società che utilizzeranno palloni regolamentari (omologati FIVB) ma di marche diverse da quelle previste, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico come di seguito specificato:

- nel caso in una gara ambedue le squadre non siano in grado di mettere a disposizione i palloni delle marche previste, la gara si disputerà con i palloni messi a disposizione dalla squadra di casa che devono comunque essere omologati FIVB ed il **Giudice Unico infliggerà una pesante sanzione pecuniaria alla squadra di casa;**
- se la gara si disputa in quanto i palloni delle marche previste vengono messi a disposizione dalla squadra ospite, **la squadra di ospitante incorrerà comunque in una pesante sanzione pecuniaria da parte del Giudice Unico.**

23) SERVIZIO D'ORDINE – INGRESSO AI CAMPI DI GIOCO E DOVERI DI OSPITALITÀ'

Artt. 16, 17, 18 del Regolamento Gare.

Secondo le norme previste dalle leggi in vigore, gli affiliati sono responsabili del mantenimento dell'ordine nei campi di gioco, della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e delle squadre ospitate prima, durante e dopo l'incontro, dal loro arrivo nei pressi dell'impianto e fino alla loro partenza, nonché del comportamento dei propri sostenitori.

Le società pertanto, non sono più tenute ad esibire la Richiesta di Forza Pubblica agli arbitri prima della gara, né questi ultimi devono richiederla.

Gli affiliati hanno l'obbligo di permettere l'accesso al pubblico per assistere alle manifestazioni regolarmente autorizzate.

Hanno diritto al libero ingresso i dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori.



Nelle gare che, per effetto del relativo provvedimento disciplinare, si disputano a porte chiuse è consentito l'accesso al campo di gioco di tutti i tesserati iscritti al referto, gli arbitri e segnapunti, il dirigente addetto all'arbitro, il custode o l'addetto dell'impianto, gli addetti all'asciugatura ove previsti, i raccattapalle ove previsti, l'addetto al tabellone ove previsto.

L'affiliato ospitante dovrà tenere in efficienza lo spogliatoio per gli arbitri e per la squadra ospitata e dovrà provvedere alla dovuta assistenza in caso di incidenti e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.

24) ORARIO DI GIOCO

Nei campionati regionali e provinciali il campo deve essere a disposizione delle squadre almeno trenta minuti prima dell'inizio della gara; nel caso del protrarsi di gare precedenti che terminano a ridosso della gara successiva gli arbitri dovranno comunque garantire i trenta minuti di riscaldamento, compreso il protocollo di gara.

25) OMOLOGAZIONI CAMPO

È obbligatorio presentare il verbale di omologa del campo prima dell'inizio della gara al primo arbitro (art. 14 R. Gare 5° cap. e 12° cap.). In mancanza di tale verbale il direttore di gara è l'unico giudice insindacabile dell'agibilità del campo prima e durante l'incontro (art. 14 R. Gare 9°, 12° e 13° cap.).

Gli arbitri sono tenuti al controllo per accertare eventuali variazioni al campo rispetto all'omologa, con particolare attenzione al rapporto zona di rispetto/spettatori (art. 14 R. Gare 13° cap.).

Si ricorda alle società che i campi di gara dovranno essere obbligatoriamente in regola con i requisiti e le misure previste dalle Regole di gioco (compresa la zona di rispetto transennata in cui non dovrà essere ammesso il pubblico) sia per il terreno di gioco che per le attrezzature. **Le società dovranno inoltre mettere a disposizione del direttore di gara idoneo spogliatoio fornito di chiave, sedie, tavolino e quanto altro sia necessario all'espletamento delle formalità iniziali e finali.**

Il contributo di € 52,00 relativo ai diritti di segreteria per l'omologazione dei campi di gara, dove si disputano **solo** gare dei campionati provinciali, **deve essere versato al Comitato Provinciale** che provvede anche all'omologa ed alla ristampa annuale dei verbali. **I Comitati Provinciali possono rilasciare omologhe per i soli campionati provinciali.** L'omologazione effettuata dal C.R. è valida anche per i campionati provinciali e sono ovviamente valide le omologhe effettuate dalla Commissione Nazionale Impianti o dalle Leghe Nazionali.

Alle società viene fornito un verbale con validità annuale, stampato su foglio unico; tale verbale viene sostituito ogni anno e **non viene quindi, rinnovato.**

Il Comitato Provinciale provvederà ad emettere il nuovo verbale dietro **richiesta on-line** da parte delle società; per effettuare la richiesta è necessario inserire i dati del bollettino di versamento, una volta emesso, sarà disponibile – sempre on-line – e scaricabile dal sodalizio.

Gli affiliati che non siano in grado di presentare il verbale di omologa saranno puniti con la multa (art. 14 R. Gare 14° cap.).

26) TESSERAMENTO - VINCOLO - INCOMPATIBILITÀ PER GLI ALLENATORI

Per svolgere la loro attività, gli allenatori, oltre al tesseramento individuale, devono essere tesserati direttamente dalle società.

Le società potranno effettuare la procedura per il tesseramento societario esclusivamente "On Line". Ne deriva che se una società partecipa alla gara di campionato iscrivendo a referto uno o due allenatori non inseriti nel modello "CAMP 3" questi sono vincolati d'ufficio alla società. L'arbitro segnalerà tale mancanza sul rapporto di gara e la società incorrerà in una sanzione amministrativa pari al doppio della tassa di vincolo per ogni allenatore, e dovrà effettuare la procedura di tesseramento societario on line entro la gara successiva.

Si ricorda che, in relazione alla qualifica, gli allenatori possono svolgere la loro attività secondo la seguente tabella:

| | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| Serie 1° divisione | 1° allenatore | 1° -2° - 3° grado |
| | 2° allenatore | Allievo - 1° -2° - 3° grado |
| Serie 2°/3° divisione | 1° allenatore | Allievo - 1° -2° - 3° grado |
| | 2° allenatore | Allievo - 1° -2° - 3° grado |
| Camp. Giovanili | 1° allenatore | vedere nuova normativa |
| | 2° allenatore | vedere nuova normativa |

La società dopo aver firmato digitalmente il modello P, terranno la copia originale agli atti, senza necessità di inviare alcuna documentazione. Si ricorda che i tecnici che non compariranno nel CAMP 3 della società, non potranno espletare le funzioni di allenatore.

Il tesseramento societario allenatore è subordinato al pagamento della **quota di € 30,00=** per la serie 1°/2°/3° divisione e giovanili e si riferisce ad ogni allenatore tesserato e il versamento è a carico della società.

Gli allenatori da vincolare sono 2 per i campionati di serie A1-A2 ed 1 per gli altri campionati. Nel caso in cui l'allenatore non compaia sul modulo CAMP 3 stampato dal tesseramento on-line, se la società non presenterà la ricevuta della tassa di vincolo, l'arbitro iscriverà comunque l'allenatore a referto e segnalerà il fatto nel rapporto gara.



Le società non sono più tenute a fare distinzione tra primo e secondo allenatore, fermo restando l'obbligatorietà per svolgere funzioni di allenatore in panchina, del possesso dei requisiti della precedente tabella.

Pertanto, **se manca un allenatore e quello presente non ha la qualifica prevista**, questi può sedere in panchina come 2°, ma non può intervenire durante la gara così come previsto dalle Regole di Gioco. **Non è ammessa l'assenza dell'allenatore in panchina; a partire dalla prima assenza la società verrà sanzionata con un richiamo; dalla quarta assenza verrà applicata una multa pari alla tassa di vincolo.**

Se il primo allenatore viene espulso o squalificato durante la gara o si assenta per qualsiasi motivo, ed il vice allenatore non possiede la qualifica prevista, a quest'ultimo viene data la possibilità di rimanere in panchina senza sostituire il primo allenatore nelle funzioni. In tale evenienza tutti i componenti della squadra che si trovano in panchina non possono dare istruzioni agli atleti in campo.

27) OBBLIGATORIETÀ DELLA PRESENZA DELL'ALLENATORE IN PANCHINA

*Nei campionati regionali e provinciali le società sono tenute all'obbligo di iscrizione al referto di almeno un allenatore. Si ricorda che per svolgere il ruolo di **primo allenatore in 1° divisione M/F** è necessaria la qualifica di **Allenatore di 1° grado**.*

28) DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO

Si ricorda che la Società ospitante **dovrà** mettere a disposizione del direttore di gara un Dirigente "adetto all'arbitro". Tale dirigente dovrà essere regolarmente tesserato in qualità di dirigente, dovrà essere iscritto nell'elenco atleti ed effettuerà il riconoscimento prima dell'inizio della gara. Il Dirigente addetto all'arbitro e il Dirigente accompagnatore **non** possono essere la stessa persona. Inoltre l'adetto all'arbitro **non** può sedere in panchina ed effettuare funzioni di segnapunti federale (in quella gara).

Il dirigente addetto all'arbitro deve:

- accogliere gli arbitri al loro arrivo in palestra;
- mettersi a disposizione degli stessi per un controllo preliminare delle attrezzature del campo di gioco che prevede il controllo del verbale di omologazione del campo, la misurazione dell'altezza della rete e la verifica della presenza delle attrezzature complementari di supporto;
- posizionarsi, durante la gara, in punto del campo dove possa essere facilmente reperibile ed altrettanto facilmente possa intervenire a richiesta degli arbitri;
- accompagnare, a fine gara, gli arbitri presso il loro spogliatoio, restando a loro disposizione fino a che non lasciano la palestra, cercando di aiutarli nelle loro necessità. L'eventuale intemperanze gravi ai danni degli Arbitri, da parte del dirigente, o il mancato intervento a tutela degli stessi – in caso di disordini da parte dei propri tifosi o di altri tesserati – sarà considerata come aggravante;
- la mancanza del Dirigente addetto all'arbitro sarà considerata come aggravante in caso di intemperanze gravi verso gli arbitri da parte del pubblico (non importa di quale squadra) o di altri tesserati.

Deve essere messo a disposizione degli arbitri uno spogliatoio agibile e pulito, dotato di tavolo e sedie per consentire al segnapunti e agli arbitri la regolare compilazione del referto prima e dopo la gara. La porta deve essere munita di serratura funzionante con relativa chiave. Lo spogliatoio deve inoltre essere fornito di appendiabiti. Nel caso in cui lo spogliatoio non sia adatto all'effettuazione delle operazioni di riconoscimento dei partecipanti alla gara (a causa delle dimensioni, ubicazione o altro), la società ospitante deve comunque mettere a disposizione un altro locale per effettuare dette operazioni.

29) REFERTO DI GARA

Art. 37 Regolamento Gare.

Si dovrà utilizzare il referto di gara aggiornato con il nuovo sistema di gioco (Rally Point System) e con i quadri per il controllo dei movimenti del Libero per ogni set.

30) SERVIZIO TELEFONICO DI COMUNICAZIONE DEI RISULTATI

Seguiranno opportune comunicazioni da parte degli incaricati del servizio stampa per quanto riguarda la raccolta dei risultati ed articoli, a cui i sodalizi dovranno attenersi scrupolosamente.

31) SPOSTAMENTI DI DATA, ORARIO E CAMPO DI GIOCO

La C.O.G.P. si riserva di concederli solo per i casi assolutamente eccezionali e per cause di forza maggiore.

Le richieste dovranno comunque essere documentate e presentate nei termini e modi previsti dal Regolamento Gare art. 15, 25 e 26. Si ricorda che non è sufficiente l'accordo tra le società per rendere esecutivo uno spostamento; la C.O.G.P. potrà infatti non concederlo ove non ravvisasse gli estremi oppure lo ritenesse dannoso al regolare svolgimento del campionato.

Non saranno accettate richieste per via telefonica e quelle pervenute senza i contributi previsti.

Si precisa che il termine relativo ai cinque giorni precedenti la data di effettuazione della gara si riferisce non alla data di spedizione della richiesta ma a quella di ricevimento da parte della C.O.G.P. Inoltre si ricorda che per



documentazione deve intendersi non già la generica indicazione di “indisponibilità del campo” o altre motivazioni del genere, ma una probante certificazione dei motivi determinanti la richiesta di spostamento.

La C.O.G.P. non prenderà in considerazione richieste prive della **regolare documentazione**, del **previsto contributo** e dell'**accordo scritto dell'altra società**. Per cui si **obbliga** che la corrispondenza inoltrata alla C.O.G.P. per spostamenti di qualsiasi genere venga spedita per conoscenza al **Sodalizio cointeressato**. Successivamente e sempre prima dei **cinque giorni previsti** il sodalizio cointeressato **dovrà confermare o meno tale richiesta**, scrivendo alla C.O.G.P. e sempre per conoscenza all'altra società. Per le sole richieste di cambio di campo, fermo restando il giorno e l'orario, non è necessario l'accordo dell'altro sodalizio

Non saranno accettate richieste di inversione di campo e le gare dovranno essere anticipate; IN OGNI CASO NON SARANNO CONCESSI SPOSTAMENTI DELLE GARE NELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI CAMPIONATO.

Si precisa che potranno essere concessi spostamenti d'ufficio, **purché ci sia effettiva concomitanza di giorno**, nei seguenti casi:

campo occupato per elezioni politico-amministrative o referendarie, Piano Altezza, convocazioni di atleti in Squadre Nazionali, finali giovanili.

Si invitano le società interessate a comunicare eventuali problematiche prima della stesura dei calendari onde evitare a questa Commissione l'applicazione delle tasse previste per gli spostamenti.

E' fatto **DIVIETO** di **VARIARE** il **GIORNO** delle partite, **senza l'accordo dell'altro sodalizio**, **ANCHE** nel **CALENDARIO PROVVISORIO**.

Dopo la pubblicazione dei calendari definitivi, gli spostamenti dovranno essere effettuati solo tramite la procedura on-line.

32) CAMPIONATI DI CATEGORIA

Per la corrente stagione agonistica il Consiglio Provinciale ha stabilito che non vi è obbligo di partecipazione ai Campionati di Categoria per le società che disputano i campionati provinciali.

33) MANCATA ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO

Fermo restando quanto disposto dall'art. 10 del Regolamento Gare per i campionati regionali e provinciali, il Consiglio Federale ha stabilito una regolamentazione, per i campionati dalla serie A1 fino alla serie C, per le società che, entro il termine di iscrizione, rinunciano a disputare il campionato a cui hanno diritto. Tale regolamentazione è consultabile nella Guida Pratica 2011/2012.

34) CESSIONE DEL DIRITTO - CAMPIONATI DI SERIE PROVINCIALE

La Consulta Regionale ha deliberato la possibilità di cessione del titolo di 1° divisione M/F tra società della stessa provincia con le seguenti condizioni:

- la società abbia deliberato l'acquisizione del diritto di serie D da una società della provincia;
- la cessione della 1° divisione sia in favore della medesima società

Alla richiesta **deve essere allegata la seguente documentazione:**

- *l'attestazione dell'avvenuta affiliazione per l'anno 2011/2012 dei due associati (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da versare alla Fipav tramite CCP è quella relativa al titolo sportivo al 30.06.2011);*
- *delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla cessione e all'acquisizione del diritto;*
- *la società che acquisisce il diritto sportivo deve allegare la ricevuta di versamento di € 300,00 per il titolo di Serie 1° divisione da versare al Comitato Provinciale di Pesaro - Urbino;*
- *tutta la documentazione dovrà essere presentata entro il 5 settembre 2011 al Comitato Provinciale che, integrandola con il proprio parere motivato obbligatorio, provvederà ad inviarla all'Ufficio Tesseramento;*

Gli atleti, vincolati con l'associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo diretto o nulla osta, possono richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti lo scioglimento coattivo del vincolo, da attivarsi entro il 15 ottobre 2011, secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale (Art. 77 e seguenti) e dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento.



Per la stagione 2012/13 le Norme sulla cessione dei diritti sportivi potrebbero subire delle variazioni anche alla luce della delibera della Giunta nazionale del CONI n. 1344 del 23.10.2006 relativa ai Principi Generali in materia di cessione dei titoli sportivi negli sport di squadra.

Le Società, pertanto, dovranno attendere la comunicazione degli eventuali adeguamenti della normativa deliberati dal Consiglio Federale, prima di procedere a qualsiasi operazione in merito alle cessioni stesse.

Per tutte le serie:

- non è possibile per una società che viene reintegrata o integrata, cedere successivamente quel campionato;
- si precisa che una società che cede un titolo sportivo non può essere ammessa ad altro Campionato (a differenza di quelle rinunciarie) ma conserverà unicamente il diritto a partecipare agli altri Campionati a cui aveva titolo prima della cessione del titolo.

35) RITIRO DAL CAMPIONATO

Fermo restando l'art. 10 del Regolamento Gare, si applica l'art. 12 dello stesso regolamento.

- Un sodalizio che rinuncia ad un campionato dopo essersi iscritto, tranne nel caso che una società acquisisca per assorbimento un campionato immediatamente superiore o inferiore e quindi deve rinunciare al campionato cui aveva diritto, e comunque prima dell'inizio del campionato, retrocede al campionato provinciale di libera iscrizione che potrà disputare nell'anno successivo ed incorre nelle seguenti sanzioni:

- perdita della tassa di iscrizione e diritti di segreteria;
- multa di €. 300,00 - 1° divisione
- multa di €. 200,00 - 2°/3° divisione
- erogazione di eventuali provvedimenti disciplinari secondo i vigenti regolamenti.

Un sodalizio che si ritira o viene escluso per aver rinunciato a due gare entro la fine del girone di ritorno, retrocede al campionato provinciale di libera iscrizione che potrà disputare nell'anno successivo ed incorre nelle seguenti sanzioni:

- perdita della tassa di iscrizione e diritti di segreteria;
- multa di €. 500,00 - 1° divisione
- multa di €. 300,00 - 2°/3° divisione
- erogazione di eventuali provvedimenti disciplinari secondo i vigenti regolamenti.

36) RINUNCE A GARE DI CAMPIONATO

Si applica l'art. 13 del Regolamento Gare.

PERTANTO

Nel caso di rinunce a gare di campionato, oltre alla perdita della partita e ai tre punti di penalizzazione, come previsto dai regolamenti, vengono sanzionate le seguenti multe:

| | | |
|------------------|---------------------|-----------|
| 1° divisione M/F | (non preannunciata) | €. 200,00 |
| 1° divisione M/F | (preannunciata) | €. 100,00 |
| 2° divisione M/F | (non preannunciata) | €. 150,00 |
| 2° divisione M/F | (preannunciata) | €. 75,00 |
| 3° divisione F | (non preannunciata) | €. 150,00 |
| 3° divisione F | (preannunciata) | €. 75,00 |

In caso di seconda rinuncia che prevede l'esclusione dal campionato, viene comunque sanzionata una multa oltre a quella prevista per l'esclusione.

37) FORMULA DI SVOLGIMENTO

1° Divisione Femm.le: 1° fase: gironi all'italiana (gare andata e ritorno); Inizio il **22 ottobre 2011**

- 2° fase: – pool promozione;
- pool retrocessione;
- 3° fase:– eventuale play-off / play-out

1° Divisione Maschile: 1° fase: girone all'italiana (gare andata e ritorno); Inizio il **22 ottobre 2011**

- 2° fase: eventuale play-off/play-out

38) PROMOZIONI E RETROCESSIONI (artt. 44-45 Regolamento Gare)

Promozioni e Retrocessioni

Le comunicazioni al riguardo verranno inviate con la stesura dei calendari definitivi.



39) GIORNI ED ORARI DI GIOCO

Tutti gli incontri dovranno disputarsi, nel limite del possibile **il venerdì (dalle 19,30 alle 21,15), il sabato (dalle 16,00 alle 21,15) oppure la domenica mattina (dalle ore 9,00 alle 11,00)**; saranno disputati anche alcuni incontri infrasettimanali e pertanto le Società **dovranno** indicare il giorno (ad eccezione del lunedì e del venerdì) e l'orario prescelto, tenendo presente che non saranno accettati orari antecedenti le ore 19.30 (salvo accordi tra sodalizi) e posteriori alle 21.15; si ricorda inoltre che nelle sedi vicini a Società che disputano campionati di Serie A non può esserci concomitanza d'orario.

40) RECUPERI O RIPETIZIONI DELLE GARE

Alle Società è fatto **obbligo** di disputare i recuperi o le ripetizioni delle gare in **giorni infrasettimanali**; a tal fine, ciascun sodalizio dovrà indicare nel modulo d'iscrizione il giorno in cui il proprio campo sarà disponibile. In caso di omessa indicazione le gare in parola verranno fissate d'autorità dalla COGP nel giorno infrasettimanale (indicato nel modulo d'iscrizione dal Sodalizio ospitante) immediatamente successivo alla data di affissione del provvedimento con cui viene deliberato il recupero della gara. La presentazione o la pendenza di un qualsiasi mezzo di gravame avverso la decisione suddetta non ha effetto sospensivo. Su accordo dei sodalizi, salva l'autorizzazione della COGP, **la data potrà essere unicamente anticipata**. Ogni richiesta dovrà pervenire alla COGP come da normativa.

41) CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE - GARE - DIRITTI DI SEGRETERIA

I contributi per il campionato di Serie 1° Divisione sono determinati nella misura seguente:

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Iscrizione | € | 80,00 |
| Diritti di Segreteria | € | 150,00 |
| Tassa gara | € | 43,00 |
| Omologazione campo | € | 52,00 |
| Tassa per spostamenti | € | 25,00 |
| Cauzione | | il C.P. ha deciso di non applicarla |

Tali somme dovranno essere **esclusivamente versate sul conto corrente postale n. 12162616 intestato a FIPAV Comitato Provinciale Pesaro - Urbino**

Il versamento dei previsti contributi di iscrizione e diritti di segreteria dovranno essere documentati mediante ricevuta da allegarsi al modulo d'iscrizione al Campionato.

42) ESTRATTO CONTO STAGIONE 2010/11

Le società che hanno pendenze non pagate per la stagione 2010/11 dovranno saldare quanto dovuto con versamento sul corrente postale n. 12162616 intestato a FIPAV Comitato Provinciale Pesaro – Urbino allegando copia della ricevuta al modulo di iscrizione pena la non accettazione dell'iscrizione al campionato con conseguente esclusione dallo stesso. Si fa presente che le società morose saranno comunicate anche all'organo regionale con conseguente blocco delle iscrizioni dei relativi campionati regionali.

43) PRESENTAZIONE DEI MODULI D'ISCRIZIONE

L'ISCRIZIONE VIENE EFFETTUATA ON-LINE.

- **LE SOCIETA' CHE HANNO FATTO LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE PER IL COMITATO PROVINCIALE NELLA SCORSA STAGIONE NON DEVONO RIPETERLA, IN QUANTO E' VALIDA QUELLA GIA' EFFETTUATA**, e potranno procedere con l'iscrizione.
- **LE SOCIETA' NON REGISTRATE**, prima di procedere all'iscrizione dovranno effettuare prima di tutto la registrazione come segue:
 - Per accedere al servizio collegarsi al sito www.marchevolley.org poi su C.P. PESARO - URBINO cliccare sul pulsante appositamente predisposto **“accedi ai campionati on-line”**. Nella schermata che si presenterà possono essere scaricate le istruzioni con il pulsante in basso oppure si può accedere al portale tramite il pulsante in alto.
 - Una volta entrati nel portale si può effettuare la registrazione cliccando su “registrazione nuovo utente” e seguendo le istruzioni.
 - Una volta completata la procedura di registrazione si potrà procedere con l'iscrizione della squadra.
 - Completata l'iscrizione (si raccomanda di compilare tutti i campi prestando particolare attenzione all'acronimo SMS, “cellulare ricezione SMS” che saranno utilizzati per gli spostamenti ed altro) si dovrà procedere a stampare il modulo e, una volta firmato dal Presidente, ad inviarlo allo scrivente



via posta o fax (si ricorda che per essere valido il modulo di iscrizione firmato deve essere depositato presso il Comitato)

IL MODULO D'ISCRIZIONE CON LE RICEVUTE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL GIORNO

30 LUGLIO 2011.

*Trascorso tale termine le Società avranno a disposizione per formalizzare l'iscrizione ulteriori cinque giorni versando una penale pari al 50% della tassa d'iscrizione. Le società non risultate iscritte saranno automaticamente escluse dal campionato previa comunicazione diretta della C.O.G.P. Per l'iscrizione **non** farà fede il timbro postale.*

Fano, li 11 luglio 2011

COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE PROVINCIALI